

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 1/C N. 2/C (2002-2003)

Riunioni del

4 luglio 2002

8 luglio 2002

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/C - RIUNIONE DEL 4 LUGLIO 2002**

### **1 - APPELLO DELL'U.S. JERAGHESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.10.2002 DEL SIG. CASSANI FRANCO E DELL'AMMENDA DI € 624,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 43/C del 23.5.2002)

La U.S. Jeraghese ha proposto ricorso alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 23 maggio 2002, con la quale veniva ridotta a tutto il 30.10.2002 l'inibizione inflitta al dirigente Cassani Franco a seguito dei fatti avvenuti in occasione della gara Jeraghese/Besnatese del 25.4.2002, con conferma dell'ammenda di euro 624,00 a carico dell'attuale ricorrente.

Il ricorso, tendente ad ottenere una riduzione delle suindicate sanzioni, risulta palesemente inammissibile a norma dell'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S. in quanto trattasi di sanzioni inferiori a quelle appellabili.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Jeraghese di Jerago (Varese) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

### **2 - APPELLO DELL'A.C. S. ERMETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE S. VITESE/RIVAZZURRA DEL 18.9.2001 E RIMINI UNITED/RIVAZZURRA DEL 30.9.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 46 del 30.5.2002)

Con atto 4 giugno 2002 l'A.C. S. Ermete Borghi proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 30 maggio 2002 e relativa alla regolarità delle gare Sanvitese/Rivazzurra del 18.9.2001 e Rimini United/Rivazzurra del 30.9.2001.

Con unico articolato motivo la società appellante richiedeva applicarsi una penalizzazione a carico della società Rivazzurra Calcio a motivo di asserite irregolarità commesse nello svolgimento delle gare sopra indicate con la Sanvitese e la Rimini United.

Osserva preliminarmente la Commissione che l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 29 n. 2 C.G.S. che espressamente prevede che per i reclami in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società (ed i loro tesserati) che hanno partecipato alla gara stessa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione della reclamante, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 2, l'appello come sopra proposto dell'A.C. S. Ermete di S. Ermete (Rimini) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

### **3 - APPELLO DELL'A.S. PALAGIANELLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL SUO RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 43 del 2.5.2002)

La A.S. Palagianello, in persona del suo presidente e legale rappresentante Pasquale D'Alena, ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 30 maggio 2002, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo tendente ad ottenere la penalizzazione in

classifica dell'Audace Cerignola e dell'A.S. Bisceglie, in quanto sottoscritto dal presidente D'Alena, inibito fino al 30.6.2003.

Sostiene la ricorrente che tale decisione è errata in quanto l'inibizione inflitta al legale rappresentante della società non esplica alcun effetto in ordine all'ordinaria amministrazione, nella quale va fatta rientrare la tutela in sede contenziosa dei propri diritti.

Tale tesi è in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 29 n. 1 C.G.S. che non consente interpretazione diversa da quella adottata correttamente dalla Commissione Disciplinare. Conseguentemente anche l'attuale ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione della reclamante, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 2, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Palagianello di Palagianello (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**4 - APPELLO DELL'U.S. GHILARZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 22 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA AL 15.9.2002 AL CALCIATORE CARBONI CHRISTIAN, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 44 del 30.5.2002)

Con la decisione contestata, assunta su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sardegna, la Commissione Disciplinare, rilevato che l'attuale società appellante aveva utilizzato in ben 19 incontri (a partire da Ghilarza/Portorotondo del 30.09.2001 e fino a San Teodoro/Ghilarza del 10.02.2002) del Campionato di Promozione 2001/2002 il calciatore Carboni Christian, senza che il medesimo avesse scontato regolarmente la squalifica di una giornata inflittagli dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 41 del 3 maggio 2001) per recidiva in ammonizione e relativa al Campionato Regionale Juniores (la Ghilarza, al riguardo, ha sostenuto dinanzi all'Organo di prime cure la propria completa buona fede, in quanto aveva ritenuto che il proprio calciatore potesse scontare la squalifica prima della declaratoria del Giudice Sportivo e pertanto non lo aveva fatto giocare nella giornata immediatamente successiva, del Campionato Regionale Juniores, a quella in cui aveva subito il provvedimento disciplinare di quarta ammonizione, senza attendere pertanto le decisioni del Giudice Sportivo che, causa festività, si era trovato a decidere su due turni insieme), ha deliberato di infliggere alla società Ghilarza la sanzione sportiva della penalizzazione di punti 22 in classifica e di squalificare il calciatore Carboni fino al 15 settembre 2002.

Con il reclamo in trattazione, la U.S. Ghilarza ha ribadito la propria buona fede nell'aver attribuito effetti pressoché automatici di squalifica, scontabile anche senza attendere la relativa declaratoria dell'Organo di Giustizia Sportiva, al raggiungimento della quarta ammonizione. Ha conseguentemente chiesto l'equa graduazione della sanzione inflitta alla società, e l'individuazione della medesima anche in relazione alla gravità delle violazioni ed all'assenza di dolo, in modo da evitare una mera valutazione aritmetica della punizione.

In tal senso è stata giocoforza contestata la decisione della Commissione Disciplinare, in particolare nella parte in cui ha penalizzato la società deferita di tanti punti quanti ne aveva conquistato sul campo nelle 19 partite "incriminate", di fatto reintroducendo, ad avviso dell'appellante, la norma della punizione sportiva della perdita delle singole gare, con la sola eccezione della non assegnazione dei tre punti agli avversari di volta in volta coinvolti.

L'appellante ha insistito dunque per la riforma della pronunzia gravata, latrice della certa retrocessione nel campionato inferiore, non mancando di dedurre la tardività del deferimento effettuato dal Presidente del Comitato Regionale, in violazione delle norme federali, ed in particolare dell'art. 42, comma 4, Nuovo C.G.S., essendo esso intervenuto l'8 maggio 2002, a quasi tre mesi di distanza dall'ultima gara disputata irregolarmente dal Carboni.

Quanto a quest'ultimo punto, la Commissione d'Appello è ben consapevole che in recente occasione (appello A.S. Civate, riunione 18 novembre 1999, Com. Uff. n. 11/C) è stata espressamente affermata dalla C.A.F. la natura perentoria del termine di quindici giorni (decorrente dalla disputa della gara interessata) dalla richiamata previsione - e ancor prima dall'art. 37, comma 3, del previgente C.G.S. - messo a disposizione degli organi direttivi delle Leghe, Comitati e Divisioni per il deferimento circa la posizione irregolare di calciatori, e che nella medesima sede è stato accuratamente evidenziato che la previsione di chiusura per cui il deferimento deve essere effettuato "comunque non oltre i sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce" trova applicazione solo quando il termine ordinario di 15 giorni vada a cadere oltre il settimo giorno ultimativo da essa richiamato, trattandosi di previsione chiaramente volta ad evitare che i provvedimenti disciplinari vengano adottati troppo oltre i tempi di chiusura dei suddetti campionati.

Al tempo stesso occorre però rilevare, come è del resto nella logica delle cose, che l'applicazione di provvedimenti disciplinari a carico della società (come nella specie) e del tesserato, a differenza quindi dalla punizione sportiva della perdita della singola gara, non è preclusa, fatti salvi i termini di prescrizione, dal vano decorso del termine perentorio previsto per il deferimento.

In tal senso può legittimamente estendersi, anche mediante utilizzazione di strumento analogico, il meccanismo che consegue, per i reclami delle parti, all'applicazione del combinato disposto dei commi 3 e 7 del predetto art. 42 Nuovo C.G.S., e dal quale può chiaramente evincersi l'esigenza di distinguere le finalità a cui tendono i reclami stessi (e, a questo punto può aggiungersi, dei deferimenti) ed i loro effetti finali.

Non può, in definitiva, essere imposto ai predetti Organi direttivi un termine strettissimo per il deferimento quando al deferimento stesso può conseguire l'applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti di società o tesserati, e non la mera punizione sportiva della perdita della gara, che richiede, anche per il coinvolgimento diretto di altri soggetti, tempi strettissimi di decisione.

Ciò posto, in parziale accoglimento del gravame in trattazione, la penalizzazione inflitta, calcolata dalla Commissione Disciplinare sulla base dei punti acquisiti nelle partite che hanno visto l'irregolare posizione del Carboni, va equitativamente ridotta, vista anche la non particolare gravità dell'elemento soggettivo che sembra emergere dalla fattispecie.

Il Collegio può, al riguardo, fare propri senza difficoltà i principi di recente espressi in occasione dell'appello dell'A.C. Guidonia Villanova (Com. Uff. n. 28/C - Riunione del 5 aprile 2002), circa l'opportunità, in mancanza di prescrizioni imperative di riferimento, di modulare secondo valutazioni oggettive ma anche in base ad equità le sanzioni da infliggere, rifuggendo da meccanismi troppo rigidi di applicazione matematica delle sanzioni stesse (es. un punto di penalizzazione per ogni gara che ha visto schierato un calciatore in posizione irregolare), che possono comportare squilibri con altre tipologie ben più gravi di violazioni.

Orbene, gli elementi dedotti a discolta dell'appellante, ed in particolare - come accennato - un non particolarmente qualificato elemento soggettivo che emerge nell'atteggiamento della società, sono tali da indurre il Collegio a ritenere, pur a fronte del permanere della responsabilità per come accertata, tuttavia più equa la sanzione della penalizzazione di punti 11 nella classifica relativa al pertinente Campionato 2001/2002.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, e nei termini sopra indicati, la C.A.F. accoglie in parte il reclamo.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Ghilarza Calcio di Ghilarza (Oristano), riduce la penalizzazione a n. 11 punti nella classifica del campionato in corso. Conferma nel resto. Dispone restituirsì la relativa tassa.

**5 - APPELLO DEL G.S. CLUB ITALIA FRATTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CLUB ITALIA FRATTESE/REAL GRUMESE "I BORBONI" DEL 20.4.2002** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 64 del 30.5.2002)

Con atto 6 giugno 2002 il G.S. Club Italia Frattese proponeva appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 64 del 30 maggio 2002 con la quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara (disputata il 20.4.2002 contro la Società Real Grumese "I Borboni") con il punteggio di 0-2 per posizione irregolare del calciatore Falco Michele.

Con unico motivo deduceva l'appellante l'assoluta regolarità della posizione del calciatore Falco e chiedeva conseguentemente il ripristino del risultato conseguito sul campo nel corso della gara disputatasi il 20.4.2002.

Osserva la Commissione che l'appello è fondato e deve quindi essere accolto.

Dagli accertamenti effettuati presso i competenti uffici è infatti emerso che il calciatore Falco Michele è stato tesserato dalla società appellante il 19 gennaio 2002 con il cartellino n. 084394 vidimato dal Comitato Provinciale di Napoli nella stessa data del 19 gennaio 2002.

È di tutta evidenza quindi che la posizione del 20.04.2002 giorno in cui si è disputata la gara de qua, era assolutamente regolare.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Club Italia Frattese di Frattamaggiore (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DEL CALCIATORE MONTUORI MICHELE AVVERSO LA REVOCA DELLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ - EX ART. 109 N.O.I.F. - DALL'A.C. VERGINE DEI PINI** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D del 24.1.2002)

In data 3.8.2001, la società A.C. Vergine dei Pini ha proposto reclamo, alla Commissione Tesseramenti, avverso il provvedimento, trasmesso il 12.7.2001, con cui il Comitato Regionale Toscana ha concesso lo svincolo d'autorità per inattività, ex art. 109 N.O.I.F. al calciatore Montuori Michele, in assenza di opposizione da parte della società.

La Commissione Tesseramenti, nella riunione del 24.1.2002, ha accolto il reclamo dell'A.C. Vergine dei Pini ed ex art. 109 N.O.I.F. ha revocato il predetto svincolo e dichiarato valido il tesseramento del Montuori con la sua società d'origine.

Con appello proposto davanti a questa Commissione d'Appello Federale il Montuori richiedeva l'annullamento della delibera della Commissione Tesseramenti e il ripristino del tesseramento a favore della U.C. Via Nova Pieve e Nievole, sottoscritto nella stagione sportiva 2001/2002, in quanto non corrisponderebbe al vero la circostanza di non avere spedito, alla società la sua richiesta di svincolo inserita nella raccomandata, come fatto, invece nella raccomandata indirizzata al Comitato Regionale.

Questa Commissione ritiene che il Montuori non ha provato, in alcun modo, l'inserimento nella suddetta lettera raccomandata inviata alla società della sua richiesta di svincolo d'autorità per inattività. Questa considerazione trova conferma logica nell'assenza nel testo della lettera, di un qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla predetta richiesta di svincolo.

Oltre a ciò va osservato che mentre l'A.C. Vergine dei Pini ha nel corso della stagione puntualmente rispettato il disposto dell'art. 109 comma 4 N.O.I.F. (cfr. le lettere di "con-

vocazione a praticare il gioco del calcio” e lettere di invito per la presentazione della certificazione di idoneità all’attività sportiva del 12.1.2001 e 1.2.2001, con le relative lettere di contestazione del 25.1.2001 e 15.2.2001 inviate al calciatore, il Montuori non ha, nelle predette occasioni, ritenuto di fare valere in alcun modo i suoi diritti derivanti dalla predetta norma.

Da ciò è lecito desumere, secondo una normale regola di esperienza, che se fosse stata ritualmente informata dal Montuori della sua richiesta di svincolo, l’A.C. Vergine dei Pini avrebbe avuto tutto l’interesse a esercitare il suo diritto di opposizione davanti al Comitato Regionale Toscana come, del resto, ha poi fatto, davanti alla Commissione Tesseramenti.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e disposto l’incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Montuori Michele ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**7 - RICORSO DEL VICE PRESIDENTE VICARIO AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.1.2003 INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI VITO, TESSERATO PER LA POL. AVIS S. MAURO FORTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 39 del 30.5.2002)**

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, letto il referto arbitrale relativo alla gara di Campionato di 1ª Categoria S. Villa d’Agri/San Mauro Forte disputata il 6 gennaio 2002, con la deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 9 gennaio 2002, irrogava al calciatore Mancini Vito della Società San Mauro Forte la squalifica fino al 6 gennaio 2007 perché questi “al 37’ del secondo tempo, protestando unitamente ad altri compagni di squadra per una decisione tecnica del Direttore di gara, colpiva quest’ultimo con un forte pugno all’occhio destro provocandogli trauma contusivo all’occhio ed abrasione alla palpebra come refertato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Villa d’Agri”.

La competente Commissione Disciplinare, adita dalla Società San Mauro Forte, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 17 aprile 2002, riduceva la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al 6 gennaio 2003, sul rilievo che l’impatto tra il giocatore e il direttore di gara poteva anche ritenersi del tutto accidentale e non volontario.

Avverso la predetta decisione propone ricorso il Vice Presidente Federale Vicario, ai sensi dell’art. 33, n. 2 lett. c) C.G.S., deducendo la erroneità della decisione appellata e di conseguenza la esiguità della sanzione.

Il ricorso deve essere accolto.

Le modalità del gesto, confermate dal Direttore di gara nell’audizione davanti alla Commissione Disciplinare, non fanno sorgere alcun dubbio, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione appellata, sulla sua volontarietà e, di conseguenza, stante la gravità del fatto, sulla incongruità della sanzione irrogata al calciatore.

La C.A.F., pertanto, richiamandosi ai criteri retributivi costantemente seguiti in casi simili, ritiene che al predetto calciatore debba irrogarsi la sanzione della squalifica fino a tutto il 6 gennaio 2005.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vice Presidente Vicario, fissa la squalifica inflitta al calciatore al 6.1.2005.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/C - RIUNIONE DELL'8 LUGLIO 2002**

### **1 - APPELLO DELL'A.S. BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO/FORIANO DEL 12.11.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 del 14.3.2002)

Il reclamo del Barano relativo a decisioni in merito della gara Barano/Foriano del 12.11.2001 è stato, una prima volta, dichiarato inammissibile, per motivi procedurali dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 43 del 20 dicembre 2001).

Successivamente, in data 14.2.2002, la C.A.F. accoglieva il reclamo del Barano avverso la predetta decisione e disponeva il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame del merito.

La predetta Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 69 del 14 marzo 2002) dichiarava, nuovamente, inammissibile il reclamo del Barano in quanto dagli atti ufficiali risulta che le raccomandate inviate dal Barano Calcio e dal suo presidente, alla controparte società Foriano Calcio, sono state spedite al recapito di F. Di Lustro 16 - Forio d'Ischia e non a quello di Via E. Di Lustro - Nola, ove la sede la società Foriano. Con appello proposto davanti a questa Commissione d'Appello Federale, l'A.S. Barano sostiene che le predette raccomandate sono state spedite a Via E. Di Lustro 16 Forio (NA) presso la sede sociale del Foriano.

La C.A.F., nella riunione del 9.5.2002 (Com. Uff. n. 32/C del 2001/2002) disponeva l'accertamento, presso il Comitato Regionale Campano, dell'esatto recapito postale dell'A.C. Foriano, relativo al corso della corrente stagione sportiva.

Dalla documentazione inviata dal Comitato Regionale Campania, con nota 26.6.2002 risulta (cfr. domanda d'iscrizione per la stagione 2001/2002) che la sede sociale e l'indirizzo per corrispondenza dell'A.C. Foriano è Via Baiola 48 - Forio c/o Di Spigna Giuseppe.

Ciò premesso, avendo, l'A.S. Barano Calcio inviato le predette raccomandate a diverso indirizzo rispetto a quello risultante dalla domanda di iscrizione al campionato, presso il Comitato Regionale, il suo reclamo alla Commissione Disciplinare è stato correttamente giudicato inammissibile. Ne consegue che l'appello, avverso tale ultima decisione deve essere rigettato con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Barano Calcio di Barano d'Ischia (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

### **2 - APPELLO DELL'A.C. CASTELNUOVO MAGRA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MONEGLIA/CASTELNUOVO MAGRA DEL 14.4.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 42 del 23.5.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria con delibera pubblicata sul C.U. n. 37 del 18.4.2002, in merito alla gara Moneglia/Castelnuovo Magra Arci Colombiera del 14.4.2002, valutando corretta la decisione del direttore di gara di proseguire la suddetta gara "pro forma" per i numerosi e ripetuti atti di violenza da questi subiti da tesserati e calciatori della Castelnuovo Magra Arci Colombiera, infliggeva:

- a) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 alla soc. Castelnuovo, ex art. 21.1 C.G.S.;
- b) squalificava il calciatore Cerone Andrea, fino a tutto il 31 maggio 2004;
- c) squalificava De Giorgis Roberto fino a tutto il 28 febbraio 2003;
- d) squalificava Azzali Valerio fino a tutto il 31 ottobre 2002;
- e) squalificava Antognetti Fabio fino a tutto il 30 settembre 2002;

- f) squalificava Olmi Luca fino a tutto il 31 agosto 2004;
- g) squalificava Spagnoli Marco fino a tutto il 30 aprile 2004;
- h) squalificava per tre gare i calciatori Bugliani Gabriele e De Marco Valeriano (Castelnuovo);
- i) comminava l'ammenda di euro 120,00 per mancata assistenza all'arbitro da parte dei Dirigenti della Società.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, sottolineando come i fatti contestati risultassero provati, così come descritti in maniera chiara ed univoca sul referto di gara e sul supplemento dello stesso, annullava la sola squalifica al calciatore De Giorgis Roberto, non riconosciuto dall'arbitro (al quale era stata fatta visionare la fotografia del calciatore esistente negli archivi dell'ufficio tesseramento della F.I.G.C.) come il calciatore con la maglia nera che lo aveva colpito; rigettava nel resto il reclamo della A.S. Castelnuovo Magra, confermando le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.C. Castelnuovo Magra sostenendo essere la Commissione Disciplinare incorsa in errore nel ritenere i fatti contestati descritti in maniera chiara ed univoca sul referto di gara; e nel non dare risalto alla circostanza che, nonostante la presenza di 2 carabinieri, questi non avessero ritenuto di dover stendere relazioni di servizio sui fatti a cui avevano assistito, evidentemente perché non gravi o così gravi come ritenuti dal direttore di gara.

Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle decisioni della Commissione Disciplinare.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d'Appello Federale per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra (La Spezia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

### **3 - APPELLO DELL'A.S. FERENTUM AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA ALL'ALLENATORE LOZZI ALCIDE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 83 del 29.5.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio respingeva, in data 30.5.2002, il ricorso dell'A.S. Ferentum avverso il provvedimento di squalifica, adottato dal Giudice Sportivo in data 26.4.2002, dell'allenatore Lozzi Alcide per aver quest'ultimo, durante la gara Ferentum/Marta del 21.4.2002, colpito con un lieve schiaffo l'arbitro De Santis Samuele, che aveva decretato il suo allontanamento per continue proteste.

L'A.S. Ferentum con il presente appello chiede a questa Commissione l'annullamento di tale decisione, deducendo l'unica censura della violazione dell'art. 40, comma 1, C.G.S. per mancata audizione della società appellante, nonché il conseguente rinvio degli atti, per il riesame, alla Commissione Disciplinare.

La censura dedotta non può essere condivisa. Infatti l'art. 40 predetto, pur prevedendo il diritto dei reclamanti ad essere sentiti, prescrive l'obbligo, per gli stessi che vogliano esercitare tale diritto, di farne richiesta espressa nell'atto di impugnazione. Orbene nel reclamo presentato alla Disciplinare (ed anche nella successiva nota integrativa od esplicitiva dello stesso) la richiesta in questione non risulta che sia stata formulata dalla società appellante. In ogni caso è irrilevante ai fini della decisione il fatto che la decisione della Disciplinare indica come avvenuta l'audizione della società, circostanza smentita dalla società stessa, dato che non è stata formulata alcuna censura al riguardo. Infine, la dichia-

razione, depositata in sede di discussione, sostitutiva di atto di notorietà del massaggiatore Angeli Fabio, con cui quest'ultimo sostiene di essere l'autore del comportamento sanzionato dall'arbitro con il provvedimento di squalifica impugnato con conseguente errore di persona compiuto dal direttore di gara, è irrilevante sia perché non posta a base di un'apposita censura sia perché riguarda un accertamento di fatti già effettuato in sede della propria naturale competenza da parte della Disciplina.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Feren-tum di Grotte Santo Stefano (Viterbo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **4 - APPELLO DELL'A.C. PONTELANDOLFO 2000 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PONTELANDOLFO/RISORGIMENTO DEL 21.4.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 88 del 23.5.2002)

L'A.C. Pontelandolfo 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 88 del 23 maggio 2002, con la quale era stata confermata la decisione di primo grado relativa alla gara Pontelandolfo/Risorgimento del 21.4.2002.

Tale gara era stata ritenuta sospesa per abbandono da parte del Pontelandolfo, come chiaramente riferito dall'arbitro nel suo referto.

Sostiene la ricorrente che i due giocatori, i quali, con la loro uscita dal terreno di gioco, avevano determinato la riduzione dell'organico a meno di sette giocatori, con conseguente sospensione da parte dell'arbitro, erano stati costretti a farlo a seguito di infortunio e non di loro volontà come dichiarato dal direttore di gara.

Rileva questa Commissione che i motivi addotti, ottengono esclusivamente al fatto in esame, onde si tende ad ottenere una nuova valutazione di merito, che non è ammissibile in questa sede (vd. art. 33 n. 1 N.O.I.F.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Pontelandolfo 2000 di Pontelandolfo (Benevento) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

#### **5 - APPELLO DELL'A.S. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PLAY-OUT MONASTERACE/NUOVA FILADELFIA DELL'1.6.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 119 del 17.6.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 119 del 17-18 giugno 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Monasterace in merito alla regolarità della gara Nuova Filadelfia/Monasterace del 1.6.2002, respingeva il reclamo, così confermando la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 115 del 5-6 giugno 2002 in punto di applicazione alla A.S. Monasterace delle sanzioni della perdita della partita con il punteggio di 0-2 e dell'ammenda di € 155,00 e di applicazione a suoi tesserati delle sanzioni dell'inibizione (dirigente Pappallo G.) e della squalifica (giocatori Tassone G., Lucà F., Zannino N. e Siciliano N.).

Rilevava la Commissione che le argomentazioni difensive non potevano porre in dubbio quanto riferito dall'arbitro nel rapporto di gara e, verbalmente, nel corso della sua audizione, di talché doveva ritenersi che la decisione di sospendere la gara al 37' del primo tempo era stata corretta. Il colpo ricevuto alla gamba dallo stesso arbitro gli impediva, difatti, di continuare la direzione della gara nel pieno possesso delle capacità psico-fisiche e l'espulsione di quattro calciatori del Monasterace, conseguente alle gravi proteste per l'espulsione di un primo calciatore, riduceva la squadra a sei soli uomini, numero inferiore a quello consentito dal regolamento.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Monasterace osservando che la Commissione Disciplinare non aveva valutato con la dovuta attenzione i fatti portati alla sua conoscenza, nel senso che l'arbitro aveva espulso il primo calciatore in modo assolutamente ingiustificato ed alle comprensibili rimostranze dei compagni di squadra, perso il controllo di sé e della situazione, aveva decretato in maniera repentina ed illegittima la fine anticipata dell'incontro. Fatto rilevare, dunque, che la Commissione aveva adottato una decisione frettolosa ed immotivata, chiedeva l'annullamento e/o la revoca delle sanzioni inflitte e che venisse disposta, in particolare, la ripetizione della gara.

Alla seduta del giorno 8 luglio 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'omessa motivazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria su punti decisivi della controversia e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera c), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

I fatti verificatisi nel corso della gara all'origine del procedimento emergono in modo inequivoco dagli atti ufficiali di gara e sono stati confermati dall'arbitro nel giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare.

Così stando le cose, vuoi perché non vi è ragione alcuna di dubitare di quanto sostenuto dall'arbitro in ben due occasioni; vuoi perché l'art. 31, comma a1), C.G.S. attribuisce fede privilegiata al rapporto dell'arbitro in relazione al comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, non può attribuirsi rilievo alcuno a quanto sostenuto dalla società appellante, peraltro sulla base di rilievi non del tutto condivisibili, quando non di provenienza da propri tesserati.

Alla luce di dati di fatto e normativi come questi non sembra possa muoversi rilievo alcuno alla Commissione Disciplinare, che, valutate nella loro effettiva gravità le condotte dei tesserati della società appellante, ha inflitto alla stessa società ed ai responsabili le sanzioni ritenute congrue, dandone ampio e motivato conto nella decisione adottata, di talché non è condivisibile neanche il rilievo della A.S. Monasterace secondo cui la sentenza della Commissione Disciplinare difetterebbe di idonea motivazione.

Poiché, dunque, la Commissione Disciplinare si è correttamente attenuta agli atti ufficiali di gara, basando su di essi le conseguenti, condivisibili decisioni ed illustrandone le ragioni in modo più che congruo, l'appello proposto deve essere respinto.

Dal mancato accoglimento dell'appello discende la necessità di incamerare la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Monasterace di Monasterace Marina (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

## ORDINANZE

### **6 - APPELLO DEL CALCIATORE MONTALDO DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.1.2007 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 44 del 6.6.2002)**

La C.A.F. in relazione al reclamo di cui in epigrafe, ritenutane l'opportunità, dispone ex art. 27.2 C.G.S., che l'Ufficio Indagini proceda all'audizione dei calciatori indicati dalla società G.S. S. Michele: Valisnieri Claudio, Termini Fabio, Cortese Federico, Vanini Milo, Zaccaria Andrea, Migliardo Paolo, Rivetti Antimo, sulle circostanze da loro riferite circa le modalità delle violenze poste in essere nei confronti del Direttore di gara. Dispone altresì che si svolga ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione dell'episodio.